

COPIA



FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO
PREL. 164/2008
Data 18/04/2008



COMUNE DI PUTIGNANO

Provincia di BARI

ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
SOLO IN CASO D'USO

CONTRATTO di COMODATO D'USO

REP.N. 34

L'anno duemilaotto addì 17 (diciassette) del mese di aprile in Putignano presso la Sede Comunale alla Via Roma n.8 sono presenti:

- a) il COMUNE di PUTIGNANO, nel seguito denominato semplicemente COMUNE, rappresentato dal Dirigente della V Ripartizione dott. ing. Giovanni Colaianni nato a Bari il 25/06/1960, residente per la funzione in Putignano c/o la sede Municipale;
- b) la FONDAZIONE CARNEVALE di PUTIGNANO, nel seguito denominata semplicemente FONDAZIONE, rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Roberto Bianco, residente per la carica in Putignano alla Via Conversano 3/F.

Premesso che:

- Con deliberazione G.C. n.36 del 16/02/07 si stabiliva di concedere in comodato d'uso alla Fondazione Carnevale di Putignano i tre capannoni di proprietà comunale adibiti esclusivamente all'allestimento dei carri allegorici, ubicati in Putignano nei pressi del Civico Cimitero e riportati in Catasto al Foglio 35 part. 2354, sub 1 e 2, e 2355 e di un'area di ca. mq.150 individuata all'interno della part.735 del foglio di Mappa n.35, come da allegata planimetria, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, area da utilizzare per la collocazione di apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti e scarti derivanti dall'allestimento dei carri allegorici, alle seguenti inderogabili condizioni:
 - che la destinazione d'uso dei 3 capannoni non venga cambiata;

Fondazione Carnevale di Putignano
Via Conversano 3/F
70017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA: 04187770724

IL DIRIGENTE RUP. TECNICA
Ing. [Signature]

①

- 
- che siano a carico della Fondazione sia la manutenzione ordinaria degli immobili che le utenze (Enel, acqua, fogna, ecc.) e che la stessa provveda alla voltura di queste ultime;
 - che sia a carico della Fondazione la pulizia periodica delle aree esterne pertinenti ai capannoni;
 - che i rifiuti e gli scarti derivanti dall'allestimento dei carri allegorici siano raccolti in appositi contenitori, ubicati in specifiche aree adiacenti ai capannoni, come da piantina allegata e controfirmata, e che si provveda al loro regolare smaltimento;
 - Inoltre, con deliberazione G.C. n.179 del 26/10/07 si stabiliva di concedere in comodato d'uso alla Fondazione Carnevale di Putignano il locale deposito nei pressi degli stessi capannoni che inserisce sulla Part.715 del Foglio di Mappa n.35 per una superficie tra coperto e scoperto di mq.275, alle seguenti inderogabili condizioni:
 - che gli stessi siano adibiti esclusivamente per i seguenti utilizzi: come deposito per i manufatti in cartapesta, costituenti componenti dei carri allegorici, e come apposito spazio espositivo-didattico della lavorazione della cartapesta;
 - che siano effettuati a cura e spese della Fondazione Carnevale di Putignano i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento a norma dell'immobile, comprensivi della messa in sicurezza dello stesso, il tutto raccordandosi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Putignano che approverà il progetto e vigilerà sull'esecuzione dei lavori;
 - che siano a carico della Fondazione sia la manutenzione ordinaria degli immobili che le utenze (Enel, acqua, fogna, ecc.) e che la stessa provveda alla

voltura di queste ultime;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Il Comune concede in comodato alla Fondazione gli immobili di proprietà comunale costituiti dai 3 capannoni adibiti all'allestimento dei carri allegorici con la relativa area di raccolta dei rifiuti e scarti derivanti dall'allestimento dei carri allegorici e dal locale deposito nei pressi degli stessi capannoni, meglio descritti in premessa, con lo scopo esclusivo di utilizzarli per l'allestimento dei carri allegorici sia direttamente che indirettamente tramite maestri cartapestai o loro associazioni.

Art. 2 Il comodato è a tempo indeterminato e il Comune potrà chiedere la restituzione degli immobili con obbligo di un preavviso di almeno due anni. Detta facoltà non potrà essere esercitata dal Comune prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 3 Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà servirsene che per l'uso concordato, salvo ulteriori e diversi accordi scritti tra le parti. Il comodatario non potrà per alcuna ragione cedere a terzi il godimento, il possesso o l'uso degli immobili, senza il consenso del comodante, salvo quanto già previsto dall'art. 1, applicandosi in caso di inadempimento le disposizioni di cui all'art. 1804 c.c. Nondimeno è fatto divieto assoluto di sub-concessione e cessione di contratto e di qualsiasi atto teso a modificare la titolarità del concessionario.

Art. 4 La FONDAZIONE si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabile alla tipologia di utilizzo degli immobili oggetto del presente contratto. Il Comune resta sollevato, sotto ogni punto di vista, da responsabilità civile per danni a cose e/o a persone e per incidenti di qualsiasi natura

derivanti dall'utilizzo degli spazi e dalle attività da svolgere.

Art. 6 Le spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria dell'immobile dato in concessione sono a totale carico della FONDAZIONE, ai sensi dell'art. 1808 c.c.

Art. 7 La FONDAZIONE, pena la risoluzione del presente contratto, si impegna a mantenere pulite le aree esterne pertinenziali ai capannoni, a raccogliere i rifiuti e gli scarti di lavorazione derivanti dall'allestimento dei carri allegorici in appositi contenitori, ubicati in specifiche aree adiacenti i capannoni, come da piantina allegata e controfirmata, e a provvedere al loro regolare smaltimento.

Art. 9 Il comodatario avrà facoltà di recesso dal presente contratto da esercitare, non prima di anni 3, con preavviso di un anno.

Art. 10 In ogni caso le parti convengono che per qualsiasi opera di miglioria, di ristrutturazione, di addizione effettuata a cura e spesa del comodatario, il comodatario non potrà giammai chiedere rimborsi o restituzione per le opere effettuate.

Art. 11 La FONDAZIONE esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto o omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere.

Art. 12 Il presente contratto di comodato d'uso viene redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti; la registrazione avverrà in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

Art. 13 Per quanto non espressamente convenuto si fa espresso richiamo a tutte le norme in materia di comodato contemplate dal codice civile.

Il presente atto si compone di n.4 pagine fino qui oltre la quinta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della 'Fondazione Carnevale di
Putignano':

Il Dirigente V Ripartizione
del Comune di Putignano:

Fondazione "Carnevale di Putignano"
Via Conversano, 3/F
70017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA: 04187870724


